

STATUTO

**SAN GIORGIO SOLIDALE
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTEL SAN GIORGIO SA VIA G.
PETTI SNC

Numero REA: SA - 444041

Codice fiscale: 05413940650

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-06-2017 - Statuto completo	2
--	---

"SAN GIORGIO SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE A
R.L."

TITOLO I) COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE. E' costituita la società cooperativa a responsabilità limitata denominata: "SAN GIORGIO SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.".

ARTICOLO 2

SEDE. La società ha sede in Castel San Giorgio (SA).

Potranno essere istituite o soppresse in altri Comuni sedi secondarie, sia in Italia che all'estero.

L'organo amministrativo potrà istituire, sia in Italia che all'estero, succursali, dipendenze, filiali, agenzie, uffici, recapiti e rappresentanze che non abbiano carattere di sedi secondarie, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

ARTICOLO 3

DURATA. La società ha durata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 4

La cooperativa, che non ha finalità di lucro ed è retta dallo scopo mutualistico, si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attività costituent

l'oggetto sociale finalizzata, con gestioni separate:

1) alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lett. a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381;

2) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1 lett. b).

La cooperativa si configura, pertanto, come "cooperativa sociale a scopo plurimo" così come espressamente prevista e disciplinata dalla circolare del ministero del lavoro n. 153 dell'8 novembre 1996 e nel rispetto della legge n. 59/1992, e successive modifiche ed integrazioni.

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività in collegamento funzionale:

A) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 381/91 ha per oggetto:

- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà;
- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;
- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e di formazione professionale, sanitari di base e a

elevata integrazione sociosanitaria;

- il trasporto di farmaci urgenti anche a domicilio;
- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo;
- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili;
- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici;
- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;
- la gestione di strutture sanitarie, socio - sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione;
- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;
- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose;
- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati.

B) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), dell'art.1 della legge 381/91 la società potrà:

- promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc, eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;
- gestire mense scolastiche;
- svolgere attività di trasporto con mezzi propri e/o conto terzi di merci e persone, gestire servizio di scuolabus;
- gestire parcheggi pubblici e privati ed autorimesse;
- svolgere attività di sistemazione di aiuole urbane, di parchi pubblici ed aree urbane, sistemazione di arredo urbano, pulizia, disinfestazione e derattizzazione, attività di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, gestione di impianti mobili per lo smaltimento dei rifiuti, distribuzione di sacchetti per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani sia in sede fissa che a domicilio;
- svolgere l'attività di pulizia di condomini, uffici pubblici e privati; di portierato, guardiana e reception, di installazione e manutenzione di segnaletica stradale;
- svolgere attività di volantaggio, di affissione di cartelloni pubblicitari e manifesti, attività di facchinaggio, traslochi, montaggio e smontaggio palchi;
- svolgere attività di piccole opere edili quali sistemazione strade, marciapiedi, edifici in genere e manutenzione degli stessi;

- gestire impianti sportivi pubblici e privati;
- gestire anche in convenzione cimiteri con erogazione dei servizi di necroforo.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La cooperativa potrà pertanto porre in essere qualsiasi attività mobiliare o immobiliare necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale, anche chiedendo ed ottenendo finanziamenti, mutui pluriennali e agevolazioni creditizie e fiscali e contributi di qualsiasi natura da qualunque ente statale o regionale in base alle vigenti leggi sulla cooperazione.

Viene espressamente precisato dai costituenti che:

a) le attività di cui al presente oggetto sociale verranno svolte impiegando razionalmente e produttivamente le prestazioni lavorative dei soci, secondo le capacità professionali e le attitudini personali di ognuno, anche utilizzando il lavoro di persone socialmente svantaggiate, di tossicodipendenti e di disabili, il tutto

avvalendosi di tutte le provvidenze, gli incentivi e le agevolazioni della comunità europea, dello stato, della regione e di altri enti;

b) conformemente a quanto statuito dalla normativa vigente, le attività riconducibili all'art.1, comma uno, lettera b), della legge 381/91 potranno essere effettivamente esercitate dalla compagine sociale esclusivamente previa acquisizione, ad opera della compagine medesima, dei requisiti soggettivi richiesti, dalla stessa fonte normativa sopra citata, ai fini della qualificazione di una società cooperativa come "cooperativa sociale" di tipo b (le persone svantaggiate di cui all'art.4, comma uno, della legge 381/91 devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa).

La cooperativa favorirà, altresì, ogni inserimento in attività di lavoro pubblico e privato, nel precipuo scopo di contribuire alla formazione dei soci, instaurando rapporti anche con altri enti cooperativi similari, promuovendo e partecipando alla formazione di consorzi di integrazione operativa.

Per tutte le attività in ordine alle quali si rendesse necessario l'apporto di professionisti muniti dei necessari titoli abilitativi, la società si avvarrà dell'opera di detti professionisti.

Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno in ogni caso rispettate, le seguenti condizioni:

a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come sopra indicate, saranno tali da richiedere come essenziali le attività coordinate che si andranno a realizzare, per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali di cui

all'art.1 della legge 381/91;

b) l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà assicurare la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa vigente, con riferimento espresso alle lettere "a" e "b" dell'art.1 della legge 381/91.

La Cooperativa si configura di diritto come organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

ARTICOLO 5

REQUISITI DELLA MUTUALITA' PREVALENTE. Alla cooperativa è fatto espresso divieto:

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

La cooperativa ha l'obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Mutualità prevalente.

La cooperativa si propone di svolgere la propria attività caratteristica in prevalenza con i soci, ai sensi degli articoli 2512 e 2513, 2514 e 2515 del codice civile. La

Cooperativa può svolgere l'attività anche con terzi non soci.

TITOLO II) - SOCI

ARTICOLO 6

REQUISITI DEI SOCI. Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Il numero dei soci volontari non può essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi che la stessa ha ad oggetto partecipando alle attività sociali, ed in particolare, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;
- c) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà;
- d) soci svantaggiati indicati nell'art. 4) della legge n. 381/1991, che devono rappresentare almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori che nella Cooperativa svolgono attività comprese nella lettera b) della citata legge, e compatibilmente con il loro stato soggettivo, esserne soci a tutti gli effetti.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Possono, altresì, essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio in cui si svolge quella della cooperativa.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni.

Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le

cooperative.

Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

ARTICOLO 7

DOMICILIAZIONE. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 8

AMMISSIONE SOCI. Chi desidera essere socio deve presentare domanda all'organo amministrativo specificando:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente;
- c) la quota che si propone di sottoscrivere;
- d) l'accettazione di tutti i patti sociali.

Se la richiesta è fatta da società o persona giuridica la domanda deve indicare:

- a) la ragione sociale o denominazione, la sede e l'attività che ne formi oggetto;
- b) il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa;
- c) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione.

ARTICOLO 9

L'accoglimento della domanda è deliberato dall'organo amministrativo. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Il nuovo ammesso deve versare, oltre all'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori entro un mese al più dalla comunicazione della deliberazione che accoglie la domanda. In mancanza di tale versamento la domanda s'intenderà come non avvenuta.

L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. In tal caso chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

ARTICOLO 10

PERDITA QUALITA' DI SOCIO. La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione nonché, nel caso di società, per liquidazione o fallimento.

ARTICOLO 11

RECESSO. Oltre nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizioni di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che a norma di

questo Statuto o della legge legittimano il recesso e di provvedere in conseguenza nell'interesse della società. Il recesso non può essere parziale.

ARTICOLO 12

ESCLUSIONE DEL SOCIO. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essere escluso il socio:

- a) che venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- b) che, senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione prenda parte ad imprese che abbiano interesse o svolgano attività contrastanti con quelle della cooperativa;
- c) che, senza giustificati motivi, non adempie, i doveri derivanti dalla qualità di socio o gli impegni a qualunque titolo assunti verso la società o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta. L'esclusione produce effetto dal momento dell'assunzione del relativo provvedimento.

ARTICOLO 13

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA. Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio ai sensi dell'art. 2535 c.c. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la

esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi del socio defunto.

ARTICOLO 14

COMUNICAZIONI. Le deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione a norma degli articoli 9, 11 e 12 devono essere comunicate con lettera raccomandata all'interessato, il quale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

TITOLO III - PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO.

ARTICOLO 15

Il patrimonio sociale è formato:

- a) da un numero illimitato di quote del valore minimo di Euro 200,00 (duecento virgola zero zero) ciascuna e non superiore al limite di legge;
- b) dal fondo di riserva indivisibile.

Il fondo di riserva indivisibile è costituito:

- dall'eccedenze attive del bilancio;
- da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità, lasciati o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati.

ARTICOLO 16

TRASFERIMENTO QUOTE. Le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2530 c.c.

ARTICOLO 17

ESERCIZI E BILANCIO. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio.

Per l'approvazione del bilancio di esercizio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, qualora la società cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in quest'ultimo caso, peraltro, gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare nella loro relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

Gli amministratori ed i sindaci, se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale separata per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del c.c.), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della Cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettere a) e b), della legge n. 381/1991 e dell'art. 2520, secondo comma del c.c..

A tal fine essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della Cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società e dalla relativa remunerazione.

ARTICOLO 18

UTILI. Nessun utile può essere distribuito ai soci; l'eventuale eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;
- b) una quota pari al 3% (tre per cento) destinata al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) la restante parte destinata al fondo di riserva indivisibile.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione; una volta effettuati gli accantonamenti obbligatori per legge, la residua parte degli utili netti può essere destinata, nell'ordine, a remunerazione degli strumenti finanziari, alla

rivalutazione del capitale sociale, alla ripartizione dei ristorni tra i soci cooperatori, alla distribuzione di dividendi ai soci cooperatori nei limiti previsti dagli articoli 2514 e 2545-quater c.c. destinandoli a riserva legale nella misura del 30% (trenta per cento) e al fondo mutualistico per lo sviluppo e promozione della cooperazione.

ARTICOLO 18 bis

RISTORNI. L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento da approvarsi dall'assemblea dei soci.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, in conformità dei criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:

- a) le ore di lavoro prestate da ciascun socio nell'anno;
- b) le mansioni e la qualifica di ciascun socio lavoratore.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- 1) in forma liquida;
- 2) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI - L'ASSEMBLEA

ARTICOLO 19

Gli organi della cooperativa sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) Organo amministrativo (come di seguito disciplinato);

c) Collegio sindacale - revisore legale.

- Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

ARTICOLO 20

CONVOCAZIONE. Nel caso in cui le decisioni dei soci siano prese col metodo assembleare, l'assemblea dei soci è disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente statuto e, per quanto non previsto, dalla legge.

L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo, anche al di fuori della sede della società, con lettera raccomandata A/R ovvero a mezzo fax o e-mail spediti al numero o all'indirizzo fornito o al numero risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare ed, eventualmente, una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

Anche in assenza delle formalità di cui sopra, la deliberazione si intende adottata quando alla riunione partecipi l'intero capitale, e l'intero organo amministrativo e

quello di controllo siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

A tal fine, i membri dell'organo di controllo si ritengono informati laddove abbiano ricevuto, almeno il giorno prima della riunione, con raccomandata A/R da spedirsi al loro domicilio - e-mail - fax, una comunicazione indicante il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

ARTICOLO 21

PARTECIPAZIONE. Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci che, alla data della stessa, risultino iscritti nel libro dei soci.

E' consentito che l'assemblea si riunisca in video-conferenza tra il luogo in cui si svolge e gli altri luoghi specificamente individuati nell'avviso di convocazione ove possono recarsi i partecipanti, ovvero gli altri luoghi ove questi eventualmente si trovino, a prescindere dalla comunicazione testè citata. Condizione essenziale per la validità dell'adunanza assembleare in videoconferenza è la possibilità - il cui accertamento grava sul Presidente - che tutti i partecipanti possano essere identificati; sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale e di partecipare alla votazione.

L'assemblea in tali casi si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, i quali devono trascrivere il verbale nel registro delle assemblee, sottoscrivendolo.

Nel caso in cui non fosse tecnicamente possibile il collegamento con una postazione,

l'assemblea deve essere riconvocata per una data successiva.

Laddove nel corso dell'assemblea dovessero verificarsi dei guasti nel collegamento, il Presidente deve sospendere la riunione.

ARTICOLO 22

PRESIDENZA. L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore unico ovvero, in caso di amministrazione congiuntiva o disgiuntiva, dall'Amministratore presente più anziano; in caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti a maggioranza del capitale. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dalla maggioranza degli intervenuti.

ARTICOLO 23

DELIBERAZIONI. Ciascun socio ha un solo voto.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, la quale deve essere conservata agli atti della società. Si applicano le limitazioni previste dall'art. 2372 c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

In **PRIMA CONVOCAZIONE** l'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei soci e delibera con le maggioranze previste dalla legge per ciascuna deliberazione.

In **SECONDA CONVOCAZIONE** si considera validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta degli stessi.

L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, purchè sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione, secondo quanto previsto all'art. 21 del presente statuto, tutti gli Amministratori e i Sindaci, se esistenti, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

TITOLO V

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 24

STRUTTURA E FUNZIONAMENTO. La società può essere amministrata, con scelta da adottarsi con decisione dei soci all'atto della nomina, da un Amministratore unico, da due o più Amministratori con firma congiunta o disgiunta o da un Consiglio di amministrazione composto da tre a undici membri, a scelta dell'assemblea che li nomina.

Gli Amministratori, anche non soci, sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea. Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili, salvo revoca o dimissioni.

Il Consiglio di amministrazione, il cui Presidente è scelto dai membri stessi, qualora non vi abbiano provveduto i soci all'atto della nomina, è normalmente convocato e funziona rispettando il sistema della collegialità piena. Esso si riunisce presso la sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi membri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo fax / e-mail inviato a ciascun Amministratore e ai componenti dell'organo di controllo, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima della stessa.

Il Consiglio di amministrazione è regolarmente costituito, anche in mancanza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi componenti e, se vi sia, l'organo di controllo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Il verbale della riunione deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni degli Amministratori e comunicato all'organo di controllo.

CONSULTAZIONE E CONSENSO PER ISCRITTO. Il Presidente può disporre che le decisioni siano adottate con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede, in tal caso, il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le decisioni degli Amministratori devono in ogni caso essere trascritte nell'apposito libro e comunicate all'organo di controllo.

Il Consiglio di amministrazione può nominare uno o più Amministratori delegati con competenze in determinate materie, sottoposti alla vigilanza del Consiglio e in ogni tempo revocabili.

In caso di adozione del sistema di amministrazione disgiuntiva o congiuntiva, si applicano gli artt. 2257 e 2258 c.c.

ARTICOLO 25

POTERI. L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ferme restando le competenze riservate alla decisione dei soci e quanto previsto dal presente statuto.

ARTICOLO 26

RAPPRESENTANZA SOCIALE. La rappresentanza della società è conferita all'Amministratore unico ovvero a due o più Amministratori a firma congiunta o disgiunta, o al Presidente del Consiglio di amministrazione e, se nominati e nei limiti della delega, agli Amministratori delegati.

TITOLO VI

ARTICOLO 27

COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE CONTABILE. Il controllo della società può essere affidato e svolto, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, o da un singolo Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori contabili, oppure, in alternativa, da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure da un Revisore Legale (o una società di revisione) con funzione - nei casi consentiti dalla legge - anche di revisione legale dei conti.

La nomina dell'organo di controllo è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 cod. civ..

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti, in quanto compatibili.

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste in materia di organo amministrativo.

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa comunque riferimento alla normativa tempo per tempo prevista in materia di Organo di Controllo e revisione legale dei conti.

TITOLO VII - REQUISITI DELLA MUTUALITA'

ARTICOLO 28

E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi.

Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci nè durante la vita sociale nè in occasione dello scioglimento della cooperativa.

ARTICOLO 29

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE. La società si scioglie per le cause previste dall'articolo 2484 c.c. In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

L'intero patrimonio netto, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali, effettivamente versate dai soci, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ex art. 11 legge 59/92.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 30

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

ARTICOLO 31

CLAUSOLA COMPROMISSORIA. Qualsiasi controversia insorgente tra i soci ovvero tra i soci e la società sull'interpretazione ed esecuzione del presente atto che abbia ad oggetto diritti disponibili, è devoluta alla competenza di un Collegio arbitrale composto da tre membri nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la società.

Il procedimento arbitrale viene regolato dagli articoli 35 e 36 d. lgs. n. 5/2003.

ARTICOLO 32

RINVIO. Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;

3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;

4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

F.to: Galluzzo Francesco.

F.to: Silvana Landi notaio (segue sigillo)

Pratica esente da imposta di bollo.

Io sottoscritto Silvana Landi, notaio in Salerno, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale, formato in origine su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto, custodito in deposito nella mia raccolta.

Si rilascia, con apposizione della firma digitale di me notaio, per uso Registro Imprese.

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Salerno in data 30 giugno 2017 al n. 8240, Serie 1T.

Salerno, 30 giugno 2017